



Roma, 3 agosto 2016

## **CORTE FEDERALE D'APPELLO**

### **III<sup>a</sup> SEZIONE**

#### **RIUNIONE MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2016**

##### **1. Ricorso A.S.D. SAN PAOLO**

avverso le sanzioni:

- squalifica per 5 giornate effettive di gara alla calc. Piersanti Stefania, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 e 5 CGS, in relazione agli art. 10 comma 2 CGS, artt. 38 comma 1 e 39 NOIF e 43 comma 1 e 6 NOIF;
- 5 punti di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2016/2017 alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 commi 1 e 2 CGS,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 13526-563-23.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna - Com. Uff. n. 50 del 22.6.2016)

##### **2. Ricorso A.S.D. VIRTUS LIBERTAS**

avverso le sanzioni:

- squalifica 4 giornate effettive di gara al calc. Daniele Olivi, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 e 5 CGS in relazione agli artt. 10 comma 2 CGS e art. 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF;
- inibizione 6 mesi al Sig. Andrea Di Martino, per violazione art. 1 bis comma 1 CGS, in relazione

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e per l'effetto, riduce le sanzioni inflitte:

- 3 giornate effettive di gara alla calc. Piersanti Stefania;
- 3 punti di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2016/2017 alla reclamante.

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e per l'effetto, riduce le sanzioni inflitte:

- 2 giornate effettive di gara al calc. Daniele Olivi;
- 3 mesi di inibizione al Sig. Andrea Di Martino;
- 1 mese di inibizione al Sig. Raffaele Trotta;





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo\_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc  
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

agli artt. 61 commi 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF;

- inibizione 2 mesi al Sig. Raffaele Trotta, per violazione art. 1 bis comma 1 CGS, in relazione agli artt. 61 commi 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 NOIF;
- 4 punti di penalizzazione, da scontare nella Stagione Sportiva 2016/2017 e ammenda di € 400,00 alla società, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S., inflitte seguito deferimento del Sostituto Procuratore Federale – nota n. 14517/615 del 9.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Emilia Romagna - Com. Uff. n. 50 del 22.6.2016)

- 2 punti di penalizzazione da scontare nella Stagione Sportiva 2016/2017 e ammenda di €200,00 alla reclamante.

### 3. Ricorso Sig. **BERNARDI DAVIDE**

avverso le sanzioni:

- squalifica per mesi 6;
- ammenda di €500,00,

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 bis, c. 1, e 15 C.G.S. in relazione a quanto disposto dall'art. 30 dello Statuto Federale - nota n. 12988/599 pf15-16/AV/vg del 13.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana - Com. Uff. n. 77 del 23.6.2016)

La C.F.A. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 3 e 4 li **ACCOGLIE** e per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.





#### **4. Ricorso Sig. BRESCIANI MASSIMO**

avverso le sanzioni:

- squalifica per mesi 6;
- ammenda di €500,00,

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 bis, c. 1, e 15 C.G.S. in relazione a quanto disposto dall'art. 30 dello Statuto Federale - nota n. 12988/599 pf15-16/AV/vg del 13.5.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana - Com. Uff. n. 77 del 23.6.2016)

